

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 28-04-17

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

GHEZZI VALERIANO	P	MECOZZI GIANNA	P
ANSELMi GIOVANNI	P	BOROVAS PANDELIS	P
BERNABEI MARIA SIMONETTA	P	POLENTINI PIERINO	A
POMPEI MATTEO	P	ANSELMi SIMONE	A
MINETTI LEONARDO	P	BOCCIONI BRUNO	P
PERETTI EMANUELE	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone la conferma delle aliquote IMU dell'anno precedente, dichiarando che anche per il 2017 è previsto il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la tariffa sui rifiuti. Egli precisa che la conferma delle aliquote consente la predisposizione in pareggio del bilancio di previsione 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

OSSERVATO che la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi, dal 640 al 714, della richiamata legge di stabilità 2014; in particolare, il comma 682, stabilisce che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 4 agosto 2015;

CONSIDERATO, riguardo alla disciplina dell'IMU, che occorre far riferimento all'articolo 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 1, commi 380, 380 bis e 380 ter, della legge n. 228 del 24/12/2012 e alla legge 147 del 27/12/2013 (*Legge di Stabilità 2014*);

VISTO l'articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 147/2013, il quale prevede testualmente: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;*

VISTI inoltre:

< il precedente comma 707 della richiamata legge 147/2013, il quale, modificando l'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'esenzione dall'I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

<lo comma suddetto prevede che dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 29 aprile 2016, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno di 2016, che si riportano in seguito:

A - abitazione principale e pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota dello 0,50 per cento;**

B - abitazioni categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, con esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9, concesse a titolo gratuito a familiari di 1° grado di parentela: **aliquota 0,66 per cento;**

C - restanti unità immobiliari: **aliquota 0,86 per cento;**

D - fabbricati rurali a uso strumentale: **esenti**

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*), il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI), blocco confermato anche dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*legge di bilancio 2017*);

RITENUTO di confermare le aliquote IMU applicate nell'anno precedente;

CONSIDERATO che secondo le disposizioni contenute nell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione; inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RILEVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

RILEVATO inoltre che l'articolo 44, 3° comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, prevede la sospensione per il periodo di 12- dodici –mesi, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'Allegato 1, e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'Allegato 2, per il periodo di 12 (dodici) mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

CONSIDERATO che Monte San Martino fa parte dell'elenco dei Comuni Allegato 2 al decreto legge 189/2016;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015);
- la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile finanziario – Rag. Graziano Cardinali – a norma dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri assegnati: 11;
Consiglieri presenti: 9
Consiglieri votanti 8
Voti favorevoli: 8
Astenuiti: 1 (*Boccioni Bruno*)

DELIBERA

1) DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), **per l'anno 2017**:

A - abitazione principale e pertinenze classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota 0,50 per cento**;

B - abitazioni Categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, con esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9, concesse a titolo gratuito a familiari di 1° Grado di parentela: **aliquota 0,66 per cento**;

C - restanti unità immobiliari: **aliquota 0,86 per cento**.

2) DI DARE ATTO che le aliquote confermano quelle dell'anno 2016.

3) DI APPLICARE, riguardo all'abitazione principale e alle pertinenze classificate nelle richiamate categorie catastali A1, A8 e A9, la detrazione di imposta di €. 200,00 (diconsi euro duecento.)

4) DI DARE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04.08.2015, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC, che comprende anche la componente I.M.U.

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'inserimento dei dati nel portale del Federalismo Fiscale.

6) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio

2017, secondo il disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione espressa per l'approvazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to GHEZZI VALERIANO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N.

li, 23-05-17

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune dal 23-05-17 al senza reclami;
- [] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE